

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2883 del 14/06/2019
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE PROCEDIMENTO RA18A0016 COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' MENSA MATELLICA DITTA AZIENDA AGRICOLA SANTINI DR ARTURO CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2975 del 14/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA18A0016
COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' MENSA MATELLICA
DITTA AZIENDA AGRICOLA SANTINI DR ARTURO
CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE
SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07

- luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1237/2016 "Disposizione per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico in attuazione della L.R. 13/2015;
 - la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;
 - la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2018-1073 del 21/12/2018;

PRESO ATTO della domanda di concessione, presentata dalla ditta Azienda Agricola Santini dr Arturo, CF SNTRTR61B16C573S, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale 41/2001, assunta agli atti con prot. PGRA/2018/0012477 del 26/09/2018, integrata con prot. PGRA/2018/0015835 del 14/11/2018, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee, mediante un pozzo esistente ubicato in comune di Ravenna località Mensa Matellica, per l'uso "irrigazione agricola", procedimento RA18A0016;

ESAMINATA la documentazione si evince che:

- l'opera di prelievo è ubicata in comune di Ravenna località Mensa Matellica, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 167 mappale 310 di proprietà della Ditta richiedente;
- il prelievo avverrà mediante un pozzo avente un diametro esterno di mm 165 e una profondità di circa 120 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa con una portata massima di 8,00 l/s;
- la quantità d'acqua massima richiesta, in via cautelativa, è pari complessivamente a mc/anno 55.000;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che:

- si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R. n. 349 in data 31/10/2018;
- nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota assunta al protocollo con PGRA/2018/0015958 del 16/11/2018 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere non favorevole al rilascio della concessione in coerenza con le disposizioni della variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle acque;
- della nota assunta al protocollo con PGRA/2018/16847 del 30/11/2018 del Consorzio di Bonifica della Romagna nella quale si evince che l'area su cui insiste l'opera di prelievo di acqua pubblica sotterranea, non ricade all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non è ricompreso all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo;
- della relazione istruttoria della SAC di Ravenna del 07/12/2018 conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta:
 - che essendo il risultato ottenuto mediante l'applicazione del metodo ERA del tipo **R (Repulsione)**, il parere dell'Autorità di Distretto si intende comunque espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con l'imposizione alla installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione dei quantitativi prelevati, espressi in mc/anno, oltre alla prescrizione di sottoporre il prelievo di acqua sotterranea ad un monitoraggio cadenza semestrale, presumibilmente nei mesi di marzo e settembre, riferito al livello piezometrico della falda oltre a limitare la durata del periodo di prelievo ad un massimo di cinque anni;
 - In sede di eventuale istanza di rinnovo della concessione dovrà essere presentata una relazione tecnica che dia conto dei monitoraggi effettuati, in relazione anche alla misurazione delle portate emunte, con particolare approfondimento alla evoluzione della soggiacenza, della subsidenza dell'area interessata oltre al livello piezometrico della falda interessata;
 - In sede di eventuale istanza di rinnovo, andrà allegato inoltre un programma per la riduzione dei consumi di acqua pubblica sotterranea che tenga conto della possibilità di utilizzo di acque superficiali dal vicino fiume Savio;

ACCERTATA:

- la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:
 - 0610ER DQ2 PACS - Pianura Alluvionale appenninica - confinato superiore
 - STATO quantitativo SQUAS: BUONO
 - STATO qualitativo SCAS: BUONO
 - Corpo idrico non a rischio
- che l'atto di concessione, con la imposizione di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione dei quantitativi prelevati, e la prescrizione di sottoporre il prelievo di acqua sotterranea ad un monitoraggio cadenza semestrale, presumibilmente nei mesi di marzo e settembre, riferito al livello piezometrico della

falda, oltre a limitare la durata del periodo di prelievo ad un massimo di cinque anni, risponderà alle necessità evidenziata dalla valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque.

DATO conto che in relazione alla verifica della compatibilità del prelievo con il metodo ERA si è constatato che la situazione complessiva dei vari parametri comporta una valutazione non negativa del prelievo, subordinata tuttavia al monitoraggio della falda e che il previsto monitoraggio della falda permetterà di valutare eventuali interconnessioni di acqua superficiali con quelle di falda, il parere della provincia si ritiene superabile subordinando a 5 anni la durata della concessione e imponendo un monitoraggio della falda da valutare in sede di rinnovo;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola per un comparto agricolo con superficie complessiva pari ad ha 14.33.94, con colture di riferimento del tipo "meleto", dalla verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 55.000 mc/anno, sia compatibile con l'utilizzo richiesto, sulla base dell'esame dei contenuti della relazione tecnica che calcola un fabbisogno idrico teorico pari a circa 67.396 mc/anno;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) comma 1 dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che ai fini della trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rilasciare alla ditta Azienda Agricola Santini dr Arturo, CF SNTRTR61B16C573S, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria, per uso "irrigazione agricola", procedimento RA18A0016;
2. di stabilire che tale concessione sia esercitata dal seguente punto di prelievo ubicato in comune di Ravenna località Mensa Matellica, distinto catastalmente al foglio 167 mapp. 310, coordinate UTM RER x: 757.690, y: 901.385, della profondità dichiarata di 120 metri;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 8 l/sec, corrispondente ad un **volume massimo complessivo di 55.000 mc/anno**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
4. di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al **31/12/2023**;

5. di approvare il disciplinare di concessione quale parte integrante del presente atto e contenente gli obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione,
6. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone complessivo riferito all'anno 2019, pari ad € **131,17** (7/12 dell'importo annuale 2019 pari ad € 224,86), salvo conguaglio, dando atto che tale importo dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
7. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 che saranno definite da futuri atti regionali;
8. di fissare l'importo di € **250,00** quale deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che sono state versate, le spese di istruttoria pari ad € 195,00 in data 21/09/2018;
10. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
11. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
12. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire alla SAC di Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità di canoni dovuti;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
15. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
16. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebutti

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso irrigazione agricola, con procedura ordinaria, rilasciata alla ditta Azienda Agricola Santini dr Arturo, CF SNTRTR61B16C573S, procedimento RA18A0016.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0610ER DQ2 PACS - Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, avviene mediante 01 pozzo, ubicato in Comune di Ravenna località Mensa Matellica, distinto catastalmente al foglio 167 mapp. 310, avente le seguenti caratteristiche:

- profondità di 120 metri,
 - coordinate UTM RER, x: 757.690; y: 901.385,
 - diametro esterno di 165 mm
 - equipaggiato con pompa sommersa da 15 kW;
- La risorsa derivata sarà utilizzata per **uso irrigazione agricola**;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva l/s 8,00,**
- **volume annuo complessivo circa mc 55.000,**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato sulla base della relazione istruttoria della SAC di Ravenna, sopra citata, all'installazione di misuratori, che registrino i volumi emunti dai pozzi, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - SAC, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.it, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici).

Il concessionario dovrà sottoporre il prelievo di acqua sotterranea ad un monitoraggio del livello piezometrico della falda con cadenza semestrale, con rilevazione nei mesi di marzo e settembre;

In sede di eventuale istanza di rinnovo della concessione dovrà essere presentata una relazione tecnica che dia conto dei monitoraggi effettuati, in relazione anche alla misurazione delle portate emunte, con particolare approfondimento alla evoluzione della soggiacenza, della subsidenza dell'area interessata oltre al livello piezometrico della falda interessata.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**

- c) **comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) **registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite ad Arpae -Sac.**

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2023** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2023**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.